



UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 – Finalità.....	5
CAPO I - Titoli e corsi di studio	5
Art. 3 – Classi di Corso di studio	5
Art. 4 – Titoli di studio	5
Art. 5 - Corso di Laurea	6
Art. 6 - Corso di Laurea Magistrale.....	6
Art. 7- Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.....	7
Art. 8 – Corso di specializzazione	7
Art. 9 – Corso di Dottorato di Ricerca.....	7
Art. 10 – Master universitari	8
Art. 11 – Altre iniziative formative	8
Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio.....	9
CAPO II - Strutture didattiche e regolamenti	9
Art. 13 - Strutture didattiche	9
Art. 14 - Regolamenti	9
Art. 15 - Ordinamenti didattici.....	10
Art. 16 - Strutture didattiche e di ricerca	10
Art. 17 - Commissione Paritetica Docenti Studenti.....	13
CAPO III - Organizzazione dell'attività didattica	14
Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica	14
Art. 19 - La flessibilità di fruizione dei Corsi di Studio. Studenti lavoratori, Studenti a tempo parziale, studenti diversamente abili, studenti fuori corso e ripetenti ...	14
Art. 20 - Crediti formativi universitari	15
Art. 21 - Verifiche del profitto e prova finale	16
Art. 22 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio.....	17
Art. 23 - Attività didattica integrativa.....	18
Art. 24 - Manifesto degli studi.....	18
Art. 25 - Piani di studio	19
Art. 26 - Calendario.....	19
Art. 27 - Orientamento e tutorato.....	19
Art. 28 - Compiti dei docenti	20

Art. 29 - Compiti dei tutor	20
Art. 30 - Certificazioni e supplemento al diploma	21
Art. 31 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica	21
CAPO IV - Diritti e doveri degli studenti	22
Art. 32 - La Carta dei servizi	22
Art. 33 - Il contratto con lo studente	22
Art. 34 - Mobilità degli studenti	22
Art. 35- Studente fuori corso o ripetente.....	23
Art. 36 - Modalità di iscrizione	23
Art. 37- Sospensione degli Studi.....	24
Art. 38 - Interruzione di Carriera.....	24
CAPO V - Norme transitorie e finali	25
Art. 39 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo.....	25
Art. 40 – Rinvio ad altre norme.....	25

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a. per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M. Del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni;
- b. per Decreto o Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- c. per Regolamenti Didattici di Ateneo, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
- e. per Corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di specializzazione, nonché i Dottorati di ricerca e i Corsi di Master universitario di primo e secondo livello, come individuati nell'art.3 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
- f. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione nonché il Dottorato di ricerca, il Master universitario di primo livello e il Master universitario di secondo livello;
- g. per Classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
- h. per Settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j. per Credito Formativo Universitario (o credito), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k. per Obiettivi Formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
- l. per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato dall'art 11 del Regolamento generale sull'Autonomia Didattica;

- m. per Attività Formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni, alle attività di campo, alle attività di orientamento e di tutorato, ai tirocini, all'elaborazione di progetti e di tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;;
- n. per Curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio necessarie al fine del conseguimento del relativo titolo;
- o. per Università Telematica, l'Università Telematica accreditata con Decreto Interministeriale 17 aprile 2003.

Art. 2 – Finalità

Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università Telematica degli Studi IUL, di seguito Università, e delle disposizioni vigenti ed in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e dei successivi Decreti Ministeriali, definisce e disciplina:

- a. gli ordinamenti didattici e le strutture didattiche dell'Università e dei corsi di studio dell'Università;
- b. gli aspetti di organizzazione dell'attività dei corsi di studio;
- c. i criteri generali per lo svolgimento di altri corsi di cui all'art.6 della Legge 341/1990;
- d. modalità di rilascio del certificato del curriculum dello studente.

CAPO I - Titoli e corsi di studio

Art. 3 - Classi di Corso di studio

- 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dall'Università, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'art.10, comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, sono raggruppati in classi di appartenenza.
- 2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica.

Art. 4 - Titoli di studio

- 1. L'Università rilascia i titoli di: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR) nonché Master di I e II livello ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle Istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art.3 del decreto 22 ottobre 2004,n. 270 (G.U. n. 98 del 29-04-2003) e successive modificazioni.

2. La laurea (L), la laurea magistrale (LM), il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR) sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dall'Università e disciplinati nel rispetto della normativa vigente.
3. Al termine di corsi a distanza di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi alla Laurea e alla Laurea Magistrale, l'Università rilascia i titoli di Master universitari di primo e secondo livello.
4. I requisiti di ammissione ai Corsi di studio, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati negli specifici ordinamenti didattici in conformità alla normativa vigente.
5. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei, italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
6. I corsi di studio di cui al presente articolo sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art.11 del Decreto Generale sull'autonomia e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario
7. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio.
8. Il Senato Accademico assicura, almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.

Art. 5 - Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
3. I requisiti di cui sopra saranno indicati nell'ordinamento di ogni corso di laurea unitamente alle modalità di verifica.
4. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Art. 6 - Corso di Laurea Magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia

previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale.

3. I requisiti di cui al comma precedente saranno indicati nell'Ordinamento didattico e nel Regolamento didattico di ogni Corso di Studio Magistrale unitamente alle modalità di verifica adottate.
4. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni dopo la laurea.

Art. 7 – Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ha come obiettivo quello di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione.
2. Salvo le eccezioni previste dal comma precedente, per conseguire la Laurea magistrale a Ciclo Unico lo studente deve avere acquisito 300 crediti. La durata normale del Corso di laurea magistrale a ciclo Unico è di cinque anni.

Art. 8 - Corso di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazioni di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione possono essere indicati dai Regolamenti Didattici.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 9- Corso di Dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, ed hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. I Dottorati di ricerca sono disciplinati dal Regolamento didattico relativo, elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Master universitari

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n.4, l'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata normale dei Corsi di Master universitario è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario è specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui sia possibile individuare l'esigenza reale sul territorio nazionale.
4. In osservanza del comma precedente l'impostazione degli ordinamenti didattici dei Master è ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
6. Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.

Art. 11 - Altre iniziative formative

1. L'Università può attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio.
2. L'Università può altresì attivare:
 - a. corsi di perfezionamento, di alta formazione professionale e di aggiornamento;
 - b. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - c. corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti;
 - d. corsi per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.
3. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi ed attività formative di cui al presente articolo, sono deliberate dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le norme vigenti.
4. L'Università rilascia specifici attestati dei corsi di cui al comma 2.

Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio

1. L'Università procede all'istituzione dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente, in particolare del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 e di quanto specificatamente previsto nel suo Statuto.
2. L'Università, con autonoma deliberazione, attiva o disattiva i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazione, l'Università

assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione del corso stesso.

3. Nel caso di disattivazione lo studente può optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. La facoltà di opzione è disciplinata con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
4. L'Università può attivare, anche in collaborazione con altre Università, con istituzioni e soggetti pubblici e privati, siano essi italiani o stranieri, altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.

CAPO II - Strutture didattiche e regolamenti

Art. 13 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche di base dell'Università sono le Facoltà e/o i Dipartimenti.
2. L'Università può attivare altre strutture didattiche su proposta del Senato Accademico e con delibera del Consiglio di Amministrazione
3. Ogni struttura didattica è retta da un Consiglio le cui competenze ed il cui funzionamento sono regolati da apposito regolamento.

Art. 14 - Regolamenti

1. I Regolamenti delle strutture didattiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, proposto dal Consiglio di Corso di Studi è approvato dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c. i curricula offerti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d. la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti;
 - e. i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

3. L'Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico delle Facoltà e/o dei Dipartimenti interessati.

Art.15. - Ordinamenti didattici

1. Ogni Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:

- a. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
- b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c. conoscenze richieste per l'accesso ;
- d. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/2004 e successive modifiche, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f. i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- g. il profilo occupazionale individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

2. Le determinazioni di cui al comma 1, sono assunte dall'Università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 16 - Strutture didattiche e di ricerca

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche dell'Ateneo e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto dell'Università e dai regolamenti.
2. La Facoltà è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza di Professori e Ricercatori.
3. Organi della Facoltà sono il Preside, il Consiglio di Facoltà e i Consigli di Corso di Studio.
4. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti della Facoltà.

5. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
6. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di orientamento, di tutorato, nonché delle attività didattiche integrative attivate nell'Università.
7. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e dal Preside che lo presiede. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà un rappresentante dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal Regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio di Facoltà stesso.
8. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
 - b. la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
 - d. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
 - e. l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dallo Statuto dell'Università.
9. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti incaricati dell'insegnamento in almeno uno dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla didattica erogata dal Corso e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti del Corso stesso.
10. Il Consiglio di Corso di Studi, in relazione ai corsi di competenza, si occupa, delibera e sottopone al Consiglio di Facoltà, sulle seguenti materie:
 - a. elabora gli Ordinamenti didattici dei Corsi, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai Decreti Ministeriali per la Classe;
 - b. formula gli obiettivi formativi specifici dei Corsi, i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal Regolamento didattico;
 - c. determina i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facoltà e/o dei Dipartimenti di attività formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero,
 - d. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente eventuali modifiche e integrazioni;
 - e. verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 - f. esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;

- g. esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
 - h. valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - i. cura la corrispondenza tra la durata normale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
 - j. determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali;
 - k. indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica;
11. I Dipartimenti sono le strutture preposte alla promozione all'organizzazione dell'attività di ricerca.
12. Il Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- a. promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;
 - b. organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
 - c. gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
 - d. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente.
13. Organi del Dipartimento sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento.
14. Il Direttore:
- a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b. propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica;
 - c. sovrintende al funzionamento del dipartimento;
 - d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;
 - e. è membro di diritto del Senato Accademico;
 - f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo.
15. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede, da Professori e Ricercatori afferenti, da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
16. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:
- a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;
 - b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle

Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione;

- c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
- d. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- e. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
- f. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
- g. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

17. Il Consiglio di Dipartimento adotta a maggioranza un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

18. Le funzioni degli organi della Facoltà e/o di Dipartimento sono disciplinate da appositi regolamenti, nel rispetto dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.

Art. 17 - Commissione Paritetica Docenti Studenti

1. Presso ogni Dipartimento, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti. I docenti sono nominati dal Senato Accademico, mentre la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio.
2. La Commissione paritetica svolge i seguenti compiti:
 - a. monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e quella dei servizi erogati agli studenti;
 - b. individua indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione;
 - c. formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio e sul Rapporto Annuale di Riesame.
3. La Commissione Paritetica adotta il proprio regolamento interno di funzionamento.
4. Nel caso di mancata istituzione di Dipartimenti, la Commissione paritetica è istituita nell'ambito di ciascuna Facoltà.

CAPO III - Organizzazione dell'attività didattica

Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica

1. L'Università eroga i contenuti didattici attraverso il Portale Formativo Online, che dà la possibilità agli studenti di accedere ai contenuti degli insegnamenti, di interagire con i tutor e con i docenti, di effettuare test autovalutativi della preparazione acquisita, di ottenere tutte le informazioni inerenti alle attività didattiche e ai servizi ad esse collegati.
2. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione.
3. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
4. L'Università organizza l'attività didattica in rete in modo da consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
5. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione dei competenti consigli di Corso di Studi anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.
6. Nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Università ed imprese, l'Università favorirà l'effettuazione di stage e di periodi di studio.
7. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. I corsi ufficiali possono essere mutuati dalle diverse Facoltà dell'Ateneo previ accordi fra le strutture didattiche interessate.
8. I Consigli di Corso di Studi, entro la data stabilita annualmente dal Senato Accademico, provvedono ad indicare gli insegnamenti da tenersi per supplenza, affidamento o contratto nell'anno accademico successivo.

Art. 19 - La flessibilità di fruizione dei Corsi di Studio. Studenti lavoratori, Studenti a tempo parziale, studenti diversamente abili, studenti fuori corso e ripetenti

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria laddove esplicitamente prescritto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che ne disciplinano altresì i criteri e le modalità di verifica.
2. I regolamenti dei Corsi di Studio, possono prevedere la realizzazione di attività formative, secondo modalità organizzative appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale, agli studenti diversamente abili, ai lavoratori e/o agli studenti fuori corso.
3. Lo studente si considera a tempo parziale quando partecipa alle attività didattiche e consegue i CFU relativi alle attività formative previste per ciascun anno di corso, in due anni accademici, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. Lo studente esprime l'opzione al momento

dell'iscrizione. La scelta si intende valida per due anni accademici - nel secondo dei quali lo studente risulta iscritto come ripetente - ferma restando la facoltà dello studente di optare per il tempo pieno all'atto del perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Al fine di agevolare la scelta dello studente, il Comitato per la Didattica predispone forme specifiche di tutorato. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.

4. Lo studente lavoratore è colui che svolge attività lavorativa a qualunque titolo e dimostra tale condizione, documentandola adeguatamente al momento dell'iscrizione o in un momento successivo.

5. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito, entro la durata del Corso di Studio, il numero di CFU necessari al conseguimento del titolo.

Art. 20 - Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario, di seguito denominato credito, è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio di seminari e altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione ovvero per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, , ecc.).
3. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività (secondo il Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10, comma 2).
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel Regolamento del Corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle Classi.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà e/o di Dipartimento la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami, ed in cento decimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I Regolamenti dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.

7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche straniera, compete al Consiglio di Corso di Studi cui afferisce il corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettiva coerenza con gli obiettivi formativi del corso e delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei CFU.
8. L'Università prevede il riconoscimento, secondo criteri disciplinati dal Regolamento di Corso, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilità professionali certificate.
9. L'Università può riconoscere, secondo criteri definiti nel Regolamento di Corso, i crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università stessa, od altra Università convenzionata, abbia concorso.
10. In base ad apposite convenzioni tra Università, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.
11. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà e/o di Dipartimento.

Art. 21 - Verifiche del profitto e prova finale

1. Compete al Consiglio di Corso di Studi stabilire la tipologia delle prove di verifica del profitto e degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio.
2. Compete al Preside nominare le Commissioni di esame. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, il primo dei quali di norma è il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia/tutor nominato dagli Organi di governo. I cultori della materia devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - diploma di laurea o laurea conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 22 ottobre 2004, n. 270;
 - laurea specialistica o laurea magistrale conseguiti secondo gli ordinamenti didattici introdotti dal DM novembre 1999, n. 509 e modificati dal DM 22 novembre 2004 n. 270.
3. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è svolta in presenza presso le sedi dell'università o presso altre sedi convenzionate, anche non universitarie, da parte di professori universitari e ricercatori e può tener conto delle prove di verifica in itinere sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
5. Per l'ammissione agli esami è necessaria la frequenza online alle varie attività didattiche mediante tracciamento in piattaforma, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

6. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di svolgimento delle attività didattiche stabilite, previste dall'ordinamento degli studi.
7. Con il superamento degli esami di profitto o di altre forme di verifica lo studente acquisisce i previsti crediti formativi.
8. La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a 18/30. La Commissione, all'unanimità, può attribuire la lode.
9. Gli appelli d'esame ed altre verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facoltà.
10. Le Commissioni degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio, ed i rispettivi Presidenti, sono nominati dal Rettore. Le commissioni sono composte da almeno tre membri a maggioranza professori e ricercatori universitari.
11. La valutazione finale terrà conto del curriculum dello studente.
12. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento del corso e dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
13. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata è pari o superiore a 66/110. Per l'attribuzione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

Art. 22 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali.
2. L'Università richiede altresì agli studenti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti dei corsi attivati definiscono in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Tali modalità sono determinate nel Regolamento didattico del Corso di Studio. Per i Corsi di Laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva è prevista l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi che saranno specificati, assieme alle modalità di assolvimento, nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea magistrale, i relativi ordinamenti didattici o regolamenti didattici indicano per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. Eventuali debiti formativi dovranno essere soddisfatti prima della verifica della preparazione individuale ai fini dell'ammissione al corso di studio.

Art. 23 - Attività didattica integrativa

1. Le strutture didattiche dell'Università possono proporre l'istituzione delle seguenti attività integrative e di sostegno:
 - a. Attività didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;
 - b. Attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi;
 - c. Attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - d. Corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
2. Le strutture didattiche possono altresì istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
 - a. Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. Corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d. Corsi di formazione permanente;
 - e. Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale con particolare riferimento agli insegnanti di ogni ordine e grado.
3. Le attività di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Università rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.

Art. 24 - Manifesto degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando:
 - a. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
 - b. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
 - c. le date di inizio e termine delle attività didattiche;
 - d. le modalità per preiscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
 - e. le modalità di accesso ai corsi;
 - f. per ciascuna attività le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi;
 - g. le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo;

- h. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
 - i. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.
2. L'Università comunicherà in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.

Art. 25 - Piani di studio

1. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti nel Regolamento del corso.
2. L'approvazione dei piani di studio individuali, qualora non si discostino dai piani di studio statuari, ovvero ottemperino integralmente ai criteri ed ai vincoli stabiliti per i piani di studio, è automatica. In caso diverso sarà il Consiglio di Corso di Studi ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente.
3. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
4. Gli esami di insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini dell'acquisizione dei titoli di studio. Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio.

Art. 26 - Calendario

1. Ciascuna Facoltà approva annualmente il calendario didattico relativo ai propri corsi di studio.
2. Il calendario accademico potrà prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali.
3. Il Consiglio di Facoltà delibera numero ed articolazione delle sessioni di esami, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari.

Art. 27 - Orientamento e tutorato

1. L'Università provvede ad organizzare anche telematicamente le attività di orientamento e tutorato previste dalla normativa vigente.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte da strutture didattiche dell'Università o da strutture convenzionate che in particolare provvedono a:
 - a. organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria;
 - b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative

concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio;

- c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
- d. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
- e. attivare forme di tutorato in rete per il sostegno degli studenti nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003.

Art. 28 - Compiti dei docenti

1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facoltà con l'obbligo di tenuta di un Registro anche in forma elettronica.
3. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

Art. 29 - Compiti dei tutor

1. Nell'organizzazione dell'attività didattica in rete risulta indispensabile la figura del Tutor, quale supporto all'attività didattica dei docenti, al lavoro richiesto agli studenti durante tutto il loro percorso formativo e al supporto tecnico.
2. In generale, i tutor di riferimento dei corsi di Laurea sono riconducibili a 3 tipologie:
 - i tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali e supportano l'attività didattica del docente;
 - i tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
 - i tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

3. Il compito di accertare il possesso dei requisiti richiesti ai tutor e di procedere alla loro selezione spetta ai competenti organi di Ateneo.
4. Le funzioni del Tutor sono di supporto a quelle del docente.

5. L'Università organizza corsi di formazione per tutor anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

Art. 30 - Certificazioni e supplemento al diploma

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche, l'Università rilascia, come Supplemento al Diploma o Diploma Supplement di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo lo schema sviluppato dalla Commissione Europea e contiene informazioni anche in lingua inglese.
3. Secondo le modalità di cui al comma 1 e 2, l'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.
4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

Art. 31 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica: l'Università utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attività didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà e/o dai Dipartimenti, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi e/ Direttori con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

CAPO IV - Diritti e doveri degli studenti

Art. 32 - La Carta dei servizi

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione sull'attività dell'Università: a tal fine si adotta una Carta dei Servizi che indicherà l'attività didattica e formativa proposta; i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate.
2. In particolare la Carta esplicherà le modalità, le regole dei servizi, la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti.
3. La Carta inoltre fornirà indicazioni in merito a:

- a. gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 - b. i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
 - c. le modalità di identificazione e di verifica;
 - d. le modalità di tutoraggio
4. La carta sarà disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Università ed online.

Art. 33 - Il contratto con lo studente

1. Il perfezionamento dell'iscrizione dello studente prevede la stipula di un Contratto con lo studente stesso con il quale da una parte lo studente accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, dall'altra l'Università prevede la possibilità di risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le modalità e garantisce allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo, valutando anche la possibilità di concedere iscrizioni e modalità di frequenza a tempo parziale.
2. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi ed ogni altro contributo dovuto.

Art. 34 - Mobilità degli studenti

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università; è altresì consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso università straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
2. Lo studente può presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda al Rettore entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.
3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altre Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

Art. 35 - Studente fuori corso e riattivazione di carriera

1. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, può accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio.

2. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo corso e non abbia acquisito, entro la durata normale o la durata concordata nel caso degli studenti a tempo parziale del corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
3. Allo studente che non abbia conseguito i crediti minimi fissati dagli organismi didattici può non essere consentito di sostenere gli esami previsti, nel proprio piano di studi, agli anni successivi.

Art. 36 - Modalità di iscrizione

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi al primo di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Università per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.
3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata dal Consiglio di Facoltà.
4. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi.
5. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi, previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 37 Sospensione degli studi

La sospensione della carriera può essere richiesta una sola volta durante la carriera universitaria da uno studente iscritto ad uno dei corsi di laurea attivati dall'Università telematica IUL che, avendone i requisiti, intenda frequentare:

- Master;
- Scuola di specializzazione;
- Corso di Dottorato di ricerca;
- Corso di studio presso l'Accademia militare;
- Corso di studio presso un Ateneo estero.

La sospensione della carriera deve essere richiesta preventivamente rispetto al momento in cui lo studente perfeziona l'iscrizione al corso di studio causa della sospensione. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del corso di studio che ha generato la sospensione (anche presso un altro Ateneo).

Durante la sospensione della carriera lo studente non può compiere alcun atto di carriera per il corso di studi sospeso e gli è preclusa qualsiasi attività accademica e qualsiasi servizio didattico e amministrativo. A seguito del conseguimento del titolo del corso causa della sospensione, lo studente che riprende l'iscrizione al corso di studio sospeso può chiedere alle autorità accademiche il riconoscimento totale o parziale degli studi effettuati durante il periodo di sospensione. Il periodo di sospensione sospende il periodo di decadenza.

Art. 38. Interruzione di carriera

L' interruzione degli studi può avvenire per:

- interruzione di fatto degli studi per almeno due anni accademici, per mancato rinnovo dell'iscrizione e mancato pagamento delle tasse dovute;
- anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- nascita del figlio: è consentita l'interruzione di un anno accademico a partire dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino;
- gravi infermità prolungate debitamente certificate.

Durante il periodo di interruzione lo studente non risulta iscritto al corrispondente anno accademico e non può compiere alcun atto di carriera.

Il periodo di interruzione non interrompe né sospende il periodo di decadenza. L'interruzione degli studi può durare più anni accademici, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza dagli studi.

L'interruzione degli studi viene comunicata successivamente al verificarsi dell'evento che l'ha generata. L'eventuale richiesta di ricongiungimento della carriera deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico in corso attraverso specifica domanda, indirizzata al Rettore, compilabile nel portale online dello studente.

CAPO V - Norme transitorie e finali

Art. 39 - Modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

Art. 40 – Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.